

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento: pag. 3

Art. 2 - Definizioni: pag. 3

Art. 3 - Finalità: pag. 4

Art. 4 - Altri sistemi di videosorveglianza: pag. 4

Art. 5 - Trattamento dei dati personali: pag. 5

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – D.P.I.A. (Data Protection Impact Assessment) : pag. 6

Art. 7 - Responsabile per la protezione dei dati e soggetto designato: pag. 6

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alla sala server: pag.7

Art. 9 - Lettere di autorizzazione dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza : pag. 7

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parola chiave: pag. 8

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali: pag. 9

Art. 12 - Obblighi degli operatori: pag. 10

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta: pag. 10

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 14 - Diritti dell'interessato: pag. 11

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 15 - Sicurezza dei dati: pag. 11

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati: pag.13

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 17 - Comunicazione: pag. 13

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela: pag. 13

CAPO V

MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari: pag. 14

Art.20 - Norme di rinvio: pag 14

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati nel territorio del Comune di Orbassano in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La localizzazione degli impianti sarà determinata dal “Documento di liceità” approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

2 Il presente regolamento trova applicazione anche per gli impianti di videosorveglianza ad uso promiscuo pubblico/privato.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Europeo nr. 679 del 2016 (GDPR), nonché dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., dal D.lgs. 18.05.2018 nr. 51, dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, dalla circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, dalla circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e dalla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2/3/2012 “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale” e da tutte le successive modifiche, integrazioni e sostituzioni agli stessi.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Orbassano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**autorizzati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza, gestiti dal Comune di Orbassano - Corpo di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

2. Le ragioni delle scelte, relative al trattamento dei dati personali mediante sorveglianza, sono documentate nel “Documento di liceità” approvato dalla Giunta Comunale, contenente le soluzioni operative adottate, i motivi di tali scelte e le finalità perseguite. Tale documento è conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento.

Art. 4 – Altri sistemi di videosorveglianza

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall’Amministrazione, dispositivi ulteriori di ripresa, come Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), Dash Cam” (telecamere a bordo veicoli di servizio, droni (aeromobile a pilotaggio remoto) e fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell’operatore) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a “dati personali direttamente correlati all’esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”.

2. In relazione all’utilizzo di Body Cam, Dash Cam e Droni, il Comandante del Corpo adotterà specifico provvedimento interno da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l’attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti “body cam, dash cam, droni e fototrappole, avviene secondo quanto disciplinato dall’accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito di attivazione di impianti di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Orbassano, in particolare dal D.lgs. 18.05.2018 nr. 51, dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità in tempo reale di immagini presso il Comando della Polizia Locale, o altro servizio individuato dal “Documento di liceità”, costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di pubblica sicurezza sul territorio comunale, in stretto raccordo con le forze dell’ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

a) a garantire la sicurezza pubblica, a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. Le immagini non potranno essere utilizzate metodologicamente per l'accertamento di violazioni al vigente Codice della strada se non in relazione a sinistri stradali; potranno essere utilizzate, invece, per valutare l'eventuale invio in loco da parte della centrale radio operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – D.P.I.A. (Data Protection Impact Assessment)

1. Il Comune di Orbassano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di valutazione d'impatto sulla valutazione dei dati (Data Protection Impact Assessment) e di eventuale consultazione preventiva, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del GDPR.

Art. 7 – Responsabile per la protezione dei dati e Soggetto designato

1. Il Comune di Orbassano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nomina il Responsabile per la protezione dei dati (DPO / RPD, artt. 37 e seguenti del GDPR).

2. Il Comune di Orbassano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in coerenza con il proprio organigramma privacy, individua un responsabile del sistema di videosorveglianza con le modalità di cui all'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy (soggetti designati). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

3. Il designato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento e dall'atto di nomina.

4. Il designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5. I compiti affidati al designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. Gli autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del designato.

7. Il designato custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alla sala server

1. Per ragioni di sicurezza, la sala server, ove sono collocate le attrezzature per la registrazione delle immagini, è collocata presso il Servizio CED del Comune ed è tenuta chiusa a chiave. La rete per la registrazione delle immagini è configurata su linea dedicata. L'accesso alla sala server è consentito limitatamente al personale operante presso il servizio CED. L'accesso al personale addetto alle pulizie ed alla manutenzione è consentito solo sotto il controllo del personale del CED.
2. L'accesso alla sala controllo, situata presso il Comando di Polizia Locale, ove sono installati anche i video delle riprese in diretta, è consentito limitatamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. I video delle immagini in diretta sono collocati in area riservata visibile solo dagli operatori di turno presenti in servizio (individuati dal Registro di assegnazione dei turni). Il "Documento di liceità", nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla legge, può individuare altri video delle riprese in diretta. In tal caso la visione delle immagini è consentita solamente al personale preventivamente autorizzato.
3. L'accesso alla sala controllo è, inoltre, consentito anche al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale. Durante le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere approntate specifiche misure volte a non consentire la visione delle immagini alle persone non autorizzate.
4. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso alla sala controllo.
5. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal designato del Corpo di Polizia Locale
6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Lettere di autorizzazione dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il designato individua e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale, del personale amministrativo assegnato alla Polizia Locale ovvero, motivatamente, assegnato ad altri servizi.
2. I preposti andranno nominati tra Ufficiale ed Agenti in servizio e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di

Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i preposti devono essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli autorizzati, verranno nominati, con specifico atto, i soggetti cui può essere affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala controllo ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al designato ed ai preposti come indicato all'articolo precedente.

2. Gli autorizzati e i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di almeno dodici mesi.

4. I singoli accessi ai dati registrati, nonché eventuali brandeggi o ingrandimenti manuali effettuati in diretta (cioè sul video in tempo reale), saranno annotati in apposito registro cartaceo o informatico su cui saranno indicati l'identità della persona che accede materialmente ai dati e la sua sottoscrizione, gli estremi dell'autorizzazione all'accesso, la data, l'orario di effettuazione dell'accesso e l'orario della conclusione dell'accesso, il motivo dell'accesso ed i dati eventualmente assunti.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili, tali scopi, esatti e, se necessario aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità istituzionali per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito al successivo comma 3;

e) trattati e raccolti con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. Presso la Sala di Controllo della Polizia Locale le immagini relative alle videocamere installate sul territorio, saranno visualizzate su video e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

6. Il "Documento di liceità", nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla legge, può individuare altri video delle riprese in diretta. In tal caso la visione delle immagini è consentita solamente al personale preventivamente autorizzato.

7. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione per poi essere automaticamente cancellate o soprascritte, fatta eccezione per le immagini per le quali sia richiesto un periodo di conservazione più lungo dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli autorizzati dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta alle autorità competenti.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Orbassano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e dall'art. 13 del GDPR, si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica permanente in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere.

2. Il Comune di Orbassano, nella persona del designato, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi ovvero mediante altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di ottenere tutto ciò che è indicato nell'informativa generale sulla videosorveglianza.
2. In particolare l'interessato ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e, in caso di esistenza di un processo decisionale automatizzato, di conoscere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al designato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
4. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.
2. Il server per la registrazione delle immagini è collocato presso il Servizio Ced del Comune in apposita sala chiusa a chiave. La rete per la registrazione delle immagini è configurata su linea dedicata.
3. Oltre alle citate, di seguito vengono indicate alcune misure ulteriori¹ da rispettare.
 - In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, con credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

¹ https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf, Parr. 132 e ss.

- Deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare, cancellare e duplicare le riprese.
- Devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.
- Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione².
- Per le attività di videosorveglianza finalizzata alla sicurezza urbana possono conservare i dati registrati fino a “sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.
- Nel caso in cui il Comune di Orbassano intenda procedere, per speciali esigenze, a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante³.
- Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
- Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter del codice penale.
- La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste anche per l’eventuale trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
- Viene garantito il rispetto dell’allegato alla direttiva ministero interno del 2012 per il trasferimento delle immagini da un sistema di videosorveglianza alle autorità di PG e di PS.
- In merito alla videosorveglianza in un contesto di trasporto pubblico, l’angolo visuale delle apparecchiature di ripresa deve essere strettamente circoscritto all’area di permanenza, permettendo l’inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urbani funzionali al servizio di trasporto pubblico⁴.
- Vengono garantite opportune misure di sicurezza relative alla gestione di sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti pubblici, in cui le immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia.

² art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009, Provv. Garante 08.04.2010

³ art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009, Provv. Garante 08.04.2010

⁴ https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf, Par. 130

- Sono implementati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate.
- L'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica viene configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Orbassano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è esclusivamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal designato e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 10/08.2018 nr. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la Direttiva 95/46/CE”, in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 13, L. 163/2017.

CAPO V MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi o gli atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generati dal Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
3. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia.

E’ abrogato il seguente precedente regolamento: “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 8 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 luglio 2020.